



Ministero della Salute

Regione Abruzzo: audit di settore relativo a “Piano di eradicazione della Brucellosi bovina” (8-9 novembre 2012)

L'obiettivo dell'audit è stato la valutazione del sistema attuato dalla Regione per il controllo della brucellosi bovina, secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia. L'audit ha previsto anche dei sopralluoghi presso alcuni operatori del settore (tre allevamenti bovini ed un mattatoio).

La percentuale delle aziende controllate della ex ASL de L'Aquila è bassa, risultando essere negli anni dal 2009 al 2011 rispettivamente del 48,41%, 70,73% e 77,31%, per la brucellosi bovina, e 56,95%, 27,97% e 47,46%, per la brucellosi ovi-caprina. Tra le cause viene riferito che l'80% circa degli allevamenti bovini ed ovi-caprini pratica la transumanza mentre il 15% circa degli allevamenti bovini ed ovi-caprini sono allo stato brado e che presso il Servizio Veterinario non è presente un numero di veterinari sufficiente a garantire il controllo di tutte le aziende.

Si registrano alcune criticità nella gestione dei sistemi informativi: le indagini epidemiologiche effettuate a seguito di focolaio non vengono sistematicamente registrate in SIMAN, mentre in Banca Dati Nazionale (BDN) non figurano i dati relativi alle qualifiche delle aziende zootecniche visitate e in alcuni casi il numero di capi effettivamente presenti in azienda, al momento del sopralluogo, non corrispondeva al numero di capi registrati nel sistema.

Il piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PRIC) 2011-2014, nella determinazione delle frequenze dei controlli per il mantenimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi bovina, non è coerente con i requisiti del D.M. 651/94.

Il Servizio Veterinario della ex ASL de L'Aquila non ha effettuato nel 2011 le verifiche sull'identificazione e la registrazione in Banca Dati Nazionale delle aziende bovine ed ovi-caprine, consistenti nel controllo annuale su almeno il 3% delle aziende bovine ed ovi-caprine, così come previsto rispettivamente dal Regolamento (CE) n. 1034/2010 e 1505/2006.

